
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

OGGETTO:

TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

L'anno **2014**, addì **7**, del mese di **Gennaio**, alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i consiglieri sigg.:

<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>
MARINARI Mauro - Sindaco	SI	MULATERO Gian Massimo	SI
BELTRAMO Claudia	SI	MURARO Guido	SI
BINDI Nicolò	SI	MURO Sergio	SI
CATOZZI Andrea	AG	PARISI Alfio	SI
CERRATO Nicoletta Paola	SI	PIVETTA Lorenzo	SI
COLACI Michele	NO	RUSCASSO Mauro	SI
CUCCHIETTI Renato	SI	SIGNORIELLO Giovanni	SI
LATTE Carlo	AG	VIGORITA Antonio	SI
LENTINI Nicola	SI		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. VIGORITA Antonio

Partecipa alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO dott.ssa Iris .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

Alle ore 00,30 dell'8/1/2014 esce dalla sala il consigliere sig.ra BELTRAMO Claudia; pertanto i consiglieri presenti sono n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale informa che è stata presentata, ai sensi dello Statuto e del vigente Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune, in data 16 dicembre 2013 - prot. n. 25281/1/90, la seguente proposta di delibera da parte dei consiglieri comunali sigg.: PIVETTA Lorenzo, BELTRAMO Claudia, MULATERO Gian Massimo, MURARO Guido del Gruppo consigliere Rivalta Sostenibile e della sig. a CERRATO Nicoletta Paola del Gruppo consiliare Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra, Lista Civica Amare Rivalta, avente per oggetto: *“TRASFORMAZIONE DI SMAT SPA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE”*

“ RICORDATO CHE:

Lo Statuto Comunale di Rivalta di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23 novembre 2009, riporta all'articolo 4, Finalità del Comune, il seguente punto 9:

“Tutela il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa”;

e, nel TITOLO III - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, il seguente articolo 48 bis, Servizio Idrico:

“1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

3. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale per persona.”

Già nel maggio del 2013 veniva approvata dal Consiglio Comunale di Rivalta di Torino la mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta a sostenere nell'Assemblea dei Soci SMAT la formale trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile e a intraprendere ogni azione possibile a supporto della posizione espressa e della diffusione dei suoi contenuti.

PREMESSO CHE:

L'Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio, e per questo dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;

- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.”

L'unificazione di AAM, lo storico acquedotto di Torino, con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni della cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione, fornì l'occasione di trasformare la natura giuridica dei due enti ma, usciti dal governo di diritto pubblico, SMAT e Consorzio Po Sangone entrarono in quello del diritto privato, e specificatamente nella forma giuridica della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni ed Enti Locali azionisti.

Non esiste alcuna norma comunitaria che impone la privatizzazione dei servizi pubblici; l'Unione Europea riconosce infatti che “[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che “[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi”.

(sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008*.

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che possono applicarsi direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011.

CONSIDERATO CHE:

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è implicita nello STESSO statuto dell'azienda, ove all'art. 9, comma 1 si dice che : “Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)”.

L'art.10 recita inoltre che: “I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.”.

Il risultato elettorale dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale;

Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali; risulta invece che, a distanza di oltre due anni da quell'evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani.

In questo ambito di riferimento, va inquadrata la realtà nella quale opera SMAT SpA, società che garantisce il servizio idrico integrato in 286 Comuni e nella quale l'azionista Città di Torino, pur detenendo la quota largamente maggioritaria del capitale, non può prevalere sulla volontà degli altri Comuni soci ed ha bisogno che una parte almeno di essa condivida le sue scelte per poterle adottare, infatti l'art. 17.2 dello Statuto SMAT stabilisce che:

“L’Assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.” Queste peculiarità operative, gestionali e organizzative appaiono incoerenti con l’attuale modello giuridico di SMAT, quello della società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato; tale modello è finalizzato al perseguimento della maggior redditività possibile e modellata non per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza (ovvero dei piccoli azionisti) né tanto meno degli utenti del servizio, bensì per garantire la massimizzazione dei profitti.

SMAT S.p.A., al contrario, risulta essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell’Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i.. La SMAT Spa, infatti, ha come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell’interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell’acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni e trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

L’art 2500septies c.c., introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2004, dall’art. 6 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, ha reso espressamente possibile la trasformazione eterogenea da società di capitali a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa, imponendo unicamente che “la deliberazione de[bba] essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata” (comma 3). Nulla osta alla trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile, la quale attività dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l’Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell’ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l’Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l’Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l’Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all’organizzazione del lavoro.

Da quanto sopra evidenziato risulta ormai indispensabile riconsiderare l’attuale struttura giuridica, organizzativa e gestionale di SMAT SpA, in cui la Città di Torino detiene la partecipazione maggioritaria direttamente e indirettamente, per tramite della controllata Finanziaria Città di Torino Srl. e che tale trasformazione richiede anche la stesura e l’approvazione di un nuovo Statuto dell’Azienda, nel rispetto dei principi sopra indicati.

Per tutto ciò premesso e considerato, e atteso che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsto dall’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., in quanto trattasi di mero atto di indirizzo,

DELIBERA

1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
3. di chiedere ai soci della SMAT S.p.a., la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
 - a. l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b. l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c. l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - d. l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro
4. di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;
5. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato al punto 1);
6. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.”

Il Presidente del Consiglio Comunale informa, altresì, che in data 24/12/2013 – prot. n. 25936/1-90, da parte dei consiglieri sigg.: PIVETTA Lorenzo del Gruppo consigliere Rivalta Sostenibile e CERRATO Nicoletta Paola del Gruppo consiliare Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra, Lista Civica Amare Rivalta, in relazione alla proposta di delibera di cui all'oggetto, ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale di Rivalta di Torino, vengono proposti i seguenti emendamenti:

• **1^ emendamento da aggiungere come punto 7 del deliberato:**

7. di proporre ai soci smat, nelle more del processo di trasformazione di Smat da spa ad Azienda Speciale di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue

STATUTO SOCIALE TITOLO V: assemblee

ART. 17 – Assemblea – Diritto di voto - Quorum

TESTO DELLO STATUTO
VIGENTE

TESTO DELLO STATUTO
PROPOSTO

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea. Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine azionaria, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.

SCHEMA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

l' Art. 2 – Destinazione degli utili è sostituito dal seguente:

L'utile annuale al netto della riserva legale prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario, il tutto secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno in coerenza con le disposizioni dell'Autorità AEEG e, comunque, secondo le decisioni prese dall'Assemblea

nell'Art. 3 . Compagine societaria

Le parole : “In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...,” sono cancellate

• 2^ emendamento da aggiungere come punto 8 del deliberato:

8. di richiedere a Smat di iscrivere all'odg della prossima assemblea dei soci la presentazione della presente delibera.”

Udita la relazione illustrativa consigliere sig. PIVETTA Lorenzo, gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri sigg.: CERRATO Nicoletta Paola e MURO Sergio, che sono stati registrati su files digitali in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 4.2.2000.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il 1^ emendamento presentato che con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (consiglieri sigg. LENTINI Nicola, MURO Sergio e RUSCASSO Mauro), n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti – viene approvato.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il 2^ emendamento presentato che con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (consiglieri sigg. LENTINI Nicola, MURO Sergio e RUSCASSO Mauro), n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti – viene approvato.

Visto l'esito delle votazioni esperite, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di delibera emendata.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (consiglieri sigg. LENTINI Nicola, MURO Sergio e RUSCASSO Mauro), n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione “**TRASFORMAZIONE DI SMAT SPA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**” nel testo emendato:

“ RICORDATO CHE:

Lo Statuto Comunale di Rivalta di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23 novembre 2009, riporta all’articolo 4, Finalità del Comune, il seguente punto 9:

“Tutela il diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa”;

e, nel TITOLO III - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, il seguente articolo 48 bis, Servizio Idrico:

“1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l’erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

3. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale per persona.”

Già nel maggio del 2013 veniva approvata dal Consiglio Comunale di Rivalta di Torino la mozione che impegnava il Sindaco e la Giunta a sostenere nell’Assemblea dei Soci SMAT la formale trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile e a intraprendere ogni azione possibile a supporto della posizione espressa e della diffusione dei suoi contenuti.

PREMESSO CHE:

L’Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio, e per questo dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;*
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;*
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.”*

L’unificazione di AAM, lo storico acquedotto di Torino, con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni della cintura torinese nella realizzazione e gestione dell’impianto di depurazione, fornì l’occasione di trasformare la natura giuridica dei due enti ma, usciti dal

governo di diritto pubblico, SMAT e Consorzio Po Sangone entrarono in quello del diritto privato, e specificatamente nella forma giuridica della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni ed Enti Locali azionisti.

Non esiste alcuna norma comunitaria che impone la privatizzazione dei servizi pubblici; l'Unione Europea riconosce infatti che "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)"; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi". (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008.*

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che possono applicarsi direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011.

CONSIDERATO CHE:

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è implicita nello STESSO statuto dell'azienda, ove all'art. 9, comma 1 si dice che : "Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)".

L'art.10 recita inoltre che: "I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese."

Il risultato elettorale dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale;

Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali; risulta invece che, a distanza di oltre due anni da quell'evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani.

In questo ambito di riferimento, va inquadrata la realtà nella quale opera SMAT SpA, società che garantisce il servizio idrico integrato in 286 Comuni e nella quale l'azionista Città di Torino, pur detenendo la quota largamente maggioritaria del capitale, non può prevalere sulla volontà degli altri Comuni soci ed ha bisogno che una parte almeno di essa condivida le sue scelte per poterle adottare, infatti l'art. 17.2 dello Statuto SMAT stabilisce che:

"L'Assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale." Queste peculiarità operative, gestionali e organizzative appaiono incoerenti con l'attuale modello giuridico di SMAT, quello della società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato; tale modello è finalizzato al perseguimento della maggior redditività possibile e modellata non per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza (ovvero dei piccoli azionisti) né tanto meno degli utenti del servizio, bensì per garantire la massimizzazione dei profitti.

SMAT S.p.A., al contrario, risulta essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i.. La SMAT Spa, infatti, ha come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni e trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

L'art 2500septies c.c., introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2004, dall'art. 6 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, ha reso espressamente possibile la trasformazione eterogenea da società di capitali a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa, imponendo unicamente che "la deliberazione de[bba] essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata" (comma 3). Nulla osta alla trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile, la quale attività dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;*
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;*
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;*
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.*

Da quanto sopra evidenziato risulta ormai indispensabile riconsiderare l'attuale struttura giuridica, organizzativa e gestionale di SMAT SpA, in cui la Città di Torino detiene la partecipazione maggioritaria direttamente e indirettamente, per tramite della controllata Finanziaria Città di Torino Srl. e che tale trasformazione richiede anche la stesura e l'approvazione di un nuovo Statuto dell'Azienda, nel rispetto dei principi sopra indicati.

Per tutto ciò premesso e considerato, e atteso che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsto dall'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., in quanto trattasi di mero atto di indirizzo,

DELIBERA

- 1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;*
- 2. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;*

3. di chiedere ai soci della SMAT S.p.a., la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
 - a. l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b. l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c. l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - d. l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro
4. di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;
5. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato al punto 1);
6. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.
7. di proporre ai soci Smat, nelle more del processo di trasformazione di Smat da spa ad Azienda Speciale di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue

**STATUTO SOCIALE
TITOLO V: assemblee**

ART. 17 – Assemblea – Diritto di voto - Quorum

**TESTO DELLO STATUTO
VIGENTE**

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

**TESTO DELLO STATUTO
PROPOSTO**

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea. Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale che incidano sulla composizione della compagine azionaria, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.

SCHEMA CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

l' Art. 2 – Destinazione degli utili è sostituito dal seguente:

L'utile annuale al netto della riserva legale prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario, il tutto secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno in coerenza con le disposizioni dell'Autorità AEEG e, comunque, secondo le decisioni prese dall'Assemblea nell'Art. 3 . Compagine societaria

Le parole : “In ottica di rafforzamento dell’in-house providing ...,” sono cancellate

- 8. di richiedere a Smat di iscrivere all’odg della prossima assemblea dei soci la presentazione della presente delibera.”*

** * **



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 8**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data 07/01/2014

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data 07/01/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to VIGORITA Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to IMBIMBO dott.ssa Iris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 07/02/2014.

Rivalta di Torino, 07/02/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to IMBIMBO dott.ssa Iris

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18/02/2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Rivalta di Torino, 18/02/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to